



delle nuove piattaforme comunicative, come emerso da una recentissima ricerca sull'utilizzo dei *social network* tra gli adolescenti⁶⁹, si rileva che la maggioranza dei ragazzi e delle ragazze intervistati/e chiede ai gestori di essere in condizione di fruire del servizio in modo più sicuro, con una maggiore tutela della *privacy* e con informazioni rese in un linguaggio più comprensibile e adeguato. In tal senso è intervenuta anche l'Autorità Garante della Protezione dei dati personali (cosiddetto Garante per la *Privacy*) in occasione della Giornata Europea della tutela dei dati personali⁷⁰, richiamando i fornitori di servizi di *social network* a prevedere configurazioni tecniche orientate a favorire la *privacy* dei giovani utenti. Tale autorità ha inoltre ammonito, con provvedimenti d'urgenza⁷¹, il settore della stampa e dell'informazione radiotelevisiva al rispetto della Carta di Treviso⁷². In tali occasioni, il Garante per la *Privacy* ha rammentato come il principio di libertà di espressione e di opinione debba conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali, in particolare con la dignità della persona e con la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

Tali iniziative tuttavia non sono sufficienti per colmare la necessità di un impegno mirato a rendere privo di pericoli l'accesso al web da parte di bambini ed adolescenti, che ha reso necessario un accordo tra i maggiori *provider* di *social network services* mondiali ed europei, nel codice di autoregolamentazione «*Safer Social Networking Principles for the EU*», sottoscritto il 10 febbraio 2009⁷³. Nel documento vengono individuati i rischi potenziali che bambini e ragazzi possono riscontrare nell'accesso al web 2.0 e vi è un'assunzione di responsabilità da parte dei *provider* nell'assicurare che vengano accertate eventuali minacce alla *privacy* e al rispetto dell'individuo e vengano diffusi contenuti ed informazioni sicuri.

La necessità di mettere in atto misure appropriate di tutela, condivise sia dai *provider* che da Governi, genitori, insegnanti, utenti e associazioni, è tanto più urgente in vista del recepimento delle norme previste in ambito europeo, che prevedono entro il 19 dicembre 2009, l'entrata in vigore del-

la Direttiva UE 2007/65/CE⁷⁴, «*Audiovisual Media Services*», la quale ribadisce comunque che l'autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni, ma che non dovrebbe sostituirsi ai compiti del legislatore.

Il diritto dei bambini a ricevere informazioni appropriate, che contribuiscano ad un armonioso sviluppo psico-fisico, superando barriere geografiche, economiche e sociali, deve essere associato al dovere delle istituzioni, dei genitori, della scuola di fornire gli strumenti di lettura per utilizzare al meglio i servizi audiovisivi nelle forme evolutive. Si rende pertanto necessario un progetto organico, sia in campo legislativo che in campo formativo, per incoraggiare un continuo dialogo con le nuove generazioni educandole ad un uso critico dei nuovi mezzi di comunicazione. Inoltre, particolare attenzione va riposta alla qualità e alla quantità di informazioni all'interno del flusso comunicativo dei media e a come il rischio di un eccesso di informazioni si trasformi, di fatto, in una diffusa disinformazione.

Pertanto, rimane fondamentale l'impegno del Governo e del Parlamento ed il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al **Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni** e al **Parlamento** di provvedere a colmare le carenze legislative con la definizione e l'approvazione del nuovo Codice Media e Minori dotato di adeguati strumenti sanzionatori e idonei strumenti di monitoraggio;
2. Al **Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni** e al **Parlamento** di recepire la Direttiva UE 2007/65/CE «*Audial Media Services*»;
3. Al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)** di introdurre la *media education* come materia di studio obbligatoria, nel curriculum scolastico della scuola primaria e secondaria di I grado.

5. TORTURA

32. In linea con le sue precedenti raccomandazioni (ibid. par. 20) il Comitato ONU raccomanda che l'Italia: (a) recepisca nel diritto penale il crimine della tortura o di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti.

CRC/C/15/Add. 198, punto 32

⁶⁹ Save the Children Italia, *Servizi WEB 2.0 e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, 10 febbraio 2009, disponibile su www.savethechildren.it/2003/comunicati.asp?id=586

⁷⁰ Si veda www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1582491 Intervento del Garante della Privacy nella Giornata Europea della Tutela dei dati personali: *Social network: attenzione a non cadere nella rete*. Giornata europea della protezione dei dati personali, 28 gennaio 2009.

⁷¹ Si veda www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1590076 e www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1589796 Nuovi richiami e interventi d'urgenza del Garante alla Carta di Treviso, 16 febbraio 2009.

⁷² Si veda www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1356049 e www.odg.it/site/files/Carta%20di%20Treviso.pdf

⁷³ Si veda http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_networking/eu_action/selfreg/index_en.htm

⁷⁴ Si veda <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:332:0027:01:IT:HTML>



Per quanto riguarda l'introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano, si rileva che **tale raccomandazione non è stata recepita** e che non vi sono pertanto novità sostanziali rispetto al 4° Rapporto CRC. Nel febbraio 2009, il Senato della Repubblica Italiana, a scrutinio segreto, ha bocciato l'emendamento al disegno di legge sicurezza (A.S. 733⁷⁵) che avrebbe finalmente introdotto tale reato nel codice penale italiano⁷⁶, con 123 voti favorevoli, 129 voti contrari, 15 astenuti. Nel corso dell'attuale Legislatura sono stati presentati 4 disegni di legge al Senato per l'introduzione del reato di tortura⁷⁷, ma al momento della stesura del presente Rapporto, non è ancora iniziato l'esame. Tale attività parlamentare si somma a quanto già avvenuto nelle precedenti legislature: nella XV Legislatura erano stati presentati 6 disegni di legge (4 in Senato⁷⁸ e 2 alla Camera⁷⁹), e 8 nel corso della XIV Legislatura⁸⁰. L'Italia non ha quindi adempiuto agli impegni derivanti dalla ratifica della Convenzione ONU contro la tortura e i trattamenti inumani o degradanti (CAT), avvenuta più di 20 anni fa, nonostante le reiterate raccomandazioni rivolte dalle Nazioni Unite all'Italia: alle osservazioni del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 2003⁸¹, si sono infatti sommate ancora una volta quelle espresse nel 2007 dal Comitato ONU contro la tortura, in occasione dell'esame del 4° Rapporto periodico governativo italiano⁸².

L'Italia, inoltre, non ha ancora ratificato il **Protocollo Opzionale alla CAT** ed il Governo non ha presentato il disegno di legge di ratifica, nonostante l'impegno assunto davanti alle

Nazioni Unite in occasione della propria candidatura, e successiva elezione, a membro del Consiglio sui diritti umani nel 2007. Il Protocollo Opzionale prevede un sistema di prevenzione della tortura basato su visite condotte da organismi indipendenti nazionali e internazionali in luoghi in cui vi siano persone, compresi minori, private della libertà personale.

Si segnala infine che l'obbligo degli Stati di vigilare affinché nessun minore sia sottoposto «a trattamenti crudeli, inumani o degradanti» (art. 37 CRC), per il Comitato ONU⁸³ «comprende anche **le punizioni corporali**». Il Comitato ONU ha infatti espressamente raccomandato all'Italia nelle Osservazioni conclusive del 1995, a seguito della presentazione del primo Rapporto governativo, che la prevenzione e la proibizione della tortura o altri trattamenti o punizioni inumani o degradanti, compreso il divieto di punizioni corporali in ambito familiare, fossero recepiti nella legislazione nazionale⁸⁴. Anche tale raccomandazione rimane però inadempita⁸⁵.

Pertanto il Gruppo CRC reitera la medesima raccomandazione:

1. Al **Parlamento** di legiferare al fine di introdurre il reato di tortura nel codice penale italiano, in attuazione delle reiterate richieste in tal senso da parte delle Nazioni Unite;
2. Al **Governo** e al **Parlamento** di ratificare il Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, coerentemente con gli impegni assunti, anche in qualità di membro del Consiglio delle Nazioni Unite sui diritti umani.

⁷⁵ Approvata ed entrata in vigore lo scorso 8 agosto, come Legge 94/2009.

⁷⁶ Il reato di tortura è stato invece introdotto nel Codice penale militare di guerra, Legge 6/2002, che applica a tutti i «corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate», anche «in tempo di pace».

⁷⁷ A.S. 1237 Introduzione del reato di tortura, presentato il 26 novembre 2008 ed assegnato il 3 marzo 2009; A.S. 374 Introduzione dell'articolo 593 bis c.p. concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura presentato al Senato il 6 maggio 2008 ancora da assegnare alle commissioni; A.S. 256 Introduzione dell'articolo 593 bis c.p. concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura presentato al Senato il 29 aprile 2008 ed assegnato il 10 giugno 2008; A.S.1596 Introduzione degli articoli 613 bis e 613 ter c.p. in materia di tortura e presentato il 29 maggio 2009 assegnato il 25 giugno 2009, non ancora iniziato l'esame.

⁷⁸ A.S. 954 (14 settembre 2006), A.S. 895 (27 luglio 2006), A.S. 789 (11 luglio 2006), A.S. 324 (12 maggio 2006).

⁷⁹ A.C. 1272 (3 luglio 2006) e A.C. 1206 (27 giugno 2006).

⁸⁰ A.C. 4990 (11 maggio 2004), A.S. 1608 (16 luglio 2002), A.S. 1317 (9 aprile 2002), A.S. 1282 (25 marzo 2002), A.C. 1948 (13 novembre 2001), A.C. 1518 (9 agosto 2001), A.C. 1483 (2 agosto 2001), A.S. 582 (1° agosto 2001).

⁸¹ CRC/C/15/Add. 198, 31 gennaio 2003, Osservazioni conclusive indirizzate all'Italia dal Comitato ONU, punti 31 e 32.

⁸² CAT/C/ITA/CO/4, 18 maggio 2007, disponibili sul sito www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats38.htm La prima raccomandazione posta dal Comitato ONU contro la tortura al Governo Italiano è infatti l'introduzione del reato di tortura nella legislazione nazionale, con una definizione coerente con quella dell'art. 1 della Convenzione ONU contro la tortura (CAT) e con pene adeguate, come indicato dall'art. 4 della medesima Convenzione.

⁸³ Linee Guida per la preparazione dei rapporti periodici predisposte nel 2006 dal Comitato ONU per i Diritti dell'Infanzia, disponibile su www.crin.org/resources/find_NGO.asp?projID=9&sec=NGO&pagetitle=Guide+

⁸⁴ «The Committee also suggests that the clear prevention and prohibition of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, as well as a ban on corporal punishment within the family, be reflected in the national legislation». CRC/C/15/Add.41, 27 Novembre 1995, punto 20.

⁸⁵ Si veda *oltre*, Capitolo V, paragrafo «Abuso e maltrattamento intrafamiliare».